



Comune di San Bartolomeo al Mare

Provincia di Imperia

servizio tecnico, settore SUE - Urbanistica

sede principale: via XX Settembre, 1 – 18016 San Bartolomeo al Mare (IM) tel 0183 40921 fax 0183 406479

sede ufficio edilizia privata: via Aurelia – 18016 San Bartolomeo al Mare (IM) tel 0183 400018

e-mail info@sanbart.it PEC comunesanbart@legalmail.it

Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie art. 31 comma 4 bis del D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001 & s.m.i.

Indice:

art. 1 – quadro normativo di riferimento

art. 2 – ambito di applicazione

art. 3 – determinazione delle sanzioni

art. 4 – sanzioni e tipologie di abuso non individuate

art. 5 – modalità di pagamento

art. 6 – conseguenze per la mancata demolizione delle opere abusive

art. 7 – destinazione dei proventi

art. 8 – rateizzazione

art. 9 – norma transitoria

Articolo 1.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.

- 1) Il D.L. 12/09/2014 n. 133 “Sblocca Italia” convertito con modifiche in Legge n. 164 del 11/11/2014 la quale, all’art. 17 comma 1 lettera q-bis, ha introdotto sanzioni aggiuntive per gli abusi edilizi in caso di mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione e/o ripristino, modificando quindi l’art. 31 *“Interventi eseguiti in assenza di Permesso di Costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali”* del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 & s.m.i. *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”*.
- 2) La modifica consiste nell’aggiunta all’art. 31 comma 4 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 & s.m.i., che recita: *“L’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente”*, degli ulteriori e seguenti commi:

4-bis. L’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all’acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.

4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l’inottemperanza all’ordine di demolizione.
- 3) La sanzione pecuniaria è comunque aggiuntiva alla sanzione di acquisizione al patrimonio comunale del bene e dell’area di sedime, prevista al comma 3 dell’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 & s.m.i. ed a qualsiasi altra misura penale o amministrativa.
- 4) La Regione Liguria può assumere provvedimenti tesi ad aumentare l’importo delle sanzioni, facoltà attribuita dal comma 4 quater dell’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 & s.m.i. *“Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l’inottemperanza all’ordine di demolizione”*.

Articolo 2.

AMBITO DI APPLICAZIONE.

- 1) Oggetto del presente Regolamento è quello di stabilire dei parametri oggettivi ed univoci che rispondano a criteri di equità, trasparenza e uniformità di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire le opere abusive e/o a ripristinare lo stato dei luoghi, prevista dall'art. 31 comma 4 bis del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 & s.m.i (T.U.E.), così come introdotto dall'art. 17 comma 1 lettera q bis della Legge n. 164 del 11/11/2014.
- 2) Il presente regolamento disciplina i criteri, le modalità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ingiunzione a ripristinare lo stato dei luoghi e/o demolire le opere edilizie realizzate in assenza di Permesso di Costruire o in totale difformità da esso, o con variazioni essenziali, secondo quanto stabilito dagli artt. 31, 32, 33, 34 del T.U.E.
- 3) Il sistema sanzionatorio di cui ai successivi articoli del presente regolamento dovrà essere applicato anche alle ordinanze di demolizione e/o ripristino dello stato dei luoghi emesse a decorrere dal 12/11/2014 oppure in scadenza successiva a tale data, quale data di entrata in vigore della nuova disposizione.

Articolo 3.

DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI.

- 1) Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 4 bis dell'art. 31 del T.U.E., in relazione alla tipologia ed all'entità delle opere abusive accertate, sono così di seguito individuate:

TIPOLOGIA		IMPORTO SANZIONE
1	Interventi che non hanno generato ampliamenti di superficie complessiva e/o volume complessivo.	€. 2.000,00
2	Interventi che hanno comportato ampliamenti di superficie complessiva.	€. 250,00/mq <i>Si applica la sanzione minima o la massima, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie.</i>
3	Interventi che hanno comportato ampliamenti di volume complessivo.	€. 100,00/mc <i>Si applica la sanzione minima o la massima, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie.</i>

4	Interventi che hanno comportato sia ampliamenti di volume complessivo che di superficie complessiva.	Viene irrogata la sanzione massima, risultante dall'elaborazione dei parametri di cui ai precedenti punti 2 e 3. <i>Si applica la sanzione minima o la massima, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie.</i>
5	Lottizzazione abusiva. Tutte le opere realizzate sulle aree e/o sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27 del T.U.E. Tutte le opere realizzate in aree soggette al rischio idrogeologico classificato elevato o molto elevato.	€. 20.000,00

- 2) Si specifica che per ampliamenti, si intendono riferiti a qualsiasi destinazione d'uso (residenziale, agricola, commerciale, direzionale, produttivo, industriale, artigianale, turistico-ricettivo, ecc.).

Articolo 4.

SANZIONI E TIPOLOGIE DI ABUSO NON INDIVIDUATE.

- 1) Per eventuali interventi edilizi abusivi, non ricompresi all'interno delle tipologie di cui all'art. 3 del presente Regolamento, le relative sanzioni di cui al comma 4 bis dell'art. 31 del T.U.E., saranno determinate, con provvedimento del Responsabile, assimilando gli abusi accertati, quando possibile per interpolazione, alle tipologie previste al precedente art. 3, con i relativi importi, altrimenti, a discrezione del Responsabile, previa valutazione tecnica.

Articolo 5.

MODALITA' DI PAGAMENTO.

- 1) La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 bis dell'art. 31 del T.U.E., verrà irrogata con specifico atto amministrativo del Responsabile del Settore SUE – Urbanistica, successivamente notificato all'interessato nelle modalità e tempi previsti dalla normativa vigente.
- 2) Il Responsabile, all'atto dell'erogazione della sanzione pecuniaria, trasmette al Responsabile del Servizio Finanziario, la copia della documentazione al fine di procedere all'accertamento dell'entrata.
- 3) Contro l'atto inerente la sanzione amministrativa pecuniaria, emesso dal Responsabile, l'interessato può proporre ricorso al TAR competente, entro sessanta giorni dalla notifica

oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica stessa. Nel caso in cui l'interessato non ottemperi al pagamento della sanzione nei tempi stabiliti dalla legge, si provvederà alla riscossione coattiva delle somme dovute.

- 4) In caso di mancata adesione e regolarizzazione spontanea del pagamento entro il termine perentorio di novanta giorni decorrenti dalla data di notificazione, si procederà all'emissione e notifica di una Ordinanza di Ingiunzione, ed in caso di recidiva inerzia da parte dell'interessato, si provvederà all'avvio delle procedure finalizzate al recupero coattivo delle somme dovute, secondo quanto previsto dall'art. 43 del T.U.E..

Articolo 6.

CONSEGUENZE PER LA MANCATA DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE.

- 1) Ai sensi del comma 4 dell'art. 31 del T.U.E., se il responsabile dell'abuso e/o l'interessato non provvede al ripristino dello stato dei luoghi e/o alla demolizione delle opere abusive accertate, nel termine di novanta giorni dalla data di notificazione dell'ordinanza, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive (comunque non superiore a 10 volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita), sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune.

Articolo 7.

DESTINAZIONE DEI PROVENTI.

- 1) Per i proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento è previsto un vincolo di destinazione, ai sensi del comma 4 ter art. 31 del T.U.E., così come introdotto dal comma 1 lettera q-bis art. 17 della Legge n. 164/2014, pertanto verranno introitati istituendo un apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita, da utilizzare esclusivamente per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e per l'acquisizione ed attrezzatura di aree da destinare a verde pubblico.

Articolo 8.

RATEIZZAZIONE.

- 1) Ai sensi dell'art. 33 del R.D. 03 giugno 1940 n. 1357, le sanzioni determinate con i criteri di cui al presente regolamento, potranno essere pagate, su richiesta dell'interessato, in massimo tre rate semestrali, per un importo minimo pari ad €. 1.000,00. La somma rateizzata verrà maggiorata del tasso d'interesse legale in ragione d'anno ed inoltre dovrà essere garantita da idonea polizza fideiussoria, da svincolare successivamente al rilascio del titolo in sanatoria a seguito di nulla osta comunale. Rimane comunque facoltà degli uffici comunali di competenza, valutare l'eventuale ammissibilità di ciascuna istanza di rateizzazione.

Articolo 9.

NORMA TRANSITORIA.

- 2) La normativa nazionale e regionale intervenuta successivamente al presente regolamento costituisce contestuale aggiornamento degli articoli che si dovessero trovare in contrasto con essa.